

Data, 3 Dicembre 2019

Aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali.

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9 e Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345-19066)

Anno 2020

L'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni.

La Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (pubblicata sul BUR n. 2 del 15/01/1997 e come testo coordinato sul BUR n. 15 del 16/04/1997), ha fissato in £/mq. 484.000 detto costo di costruzione e stabilito che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni. L'aggiornamento è da effettuarsi in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

In coerenza della prima individuazione da parte della Regione, che fa riferimento a giugno 1995, sono da prendere in considerazione le variazioni ISTAT registrate a giugno.

Per gli interventi su edifici residenziali esistenti il costo di costruzione è da calcolarsi in relazione a quanto stabilito dalla Regione Piemonte con D.C.R. 21 giugno 1994, n. 817/CR-8294 (B.U.R. n. 30 del 27/07/1994).

A titolo collaborativo si fornisce tabella dalla quale risulta il costo di costruzione (espresso in €/mq) per i nuovi edifici residenziali aggiornato in base all'indice ISTAT da assumere per il 2020.

**AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI
ANNO 2020**

Giugno 1995 =					£ 484.000,00
Indice giugno 1995= 123,80 - Indice giugno 1996 = 101,00 Base 1995 = 100 - Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232					
Giugno 1996 =	484.000,00	X	101,000	:	123,800
				X	1,232
				=	£ 486.470,82
Indice giugno 1997 = 103,60 Indice giugno 1998 = 107,60					
Giugno 1997 =	486.470,82	X	103,600	:	101,000
				=	£ 498.993,84
Coefficiente di raccordo tra base 1998 e base 1995 = 1,0285 (recupero IRAP)					
Giugno 1998 =	498.993,84	X	102,700	:	103,600
				X	1,029
				=	£ 509.004,06
Indice giugno 1998 = 103,60 - Indice giugno 1999 = 104,60					
Giugno 1999 =	509.004,06	X	104,600	:	102,700
				=	£ 518.420,88
Indice giugno 1999 = 104,60 - Indice giugno 2000 = 107,7					
Giugno 2000 =	267,74	X	107,700	:	104,600
				=	€ 275,68
Indice giugno 2000 = 107,70 - Indice giugno 2001 = 110,10					
Giugno 2001 =	275,68	X	110,100	:	107,700
				=	€ 281,82
OMISSIS					
Indice giugno 2009 = 111,6; Indice giugno 2010 = 113,6					
Giugno 2010 =	364,88	X	113,6	:	111,6
				=	€ 371,42
Indice giugno 2010 = 113,6; Indice giugno 2011 = 117,8					
Giugno 2011 =	371,42	X	117,8	:	113,6
				=	€ 385,15
Indice giugno 2011 = 117,8; Indice giugno 2012 = 120,4					
Giugno 2012 =	385,15	X	120,4	:	117,8
				=	€ 393,65
Indice Giugno 2012 = 120,4 - Indice giugno 2013 = 106,1 Coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2005 = 1,133					
Giugno 2013 =	393,65	X	106,1	:	120,4
				X	1,133
				=	€ 393,03
Indice giugno 2013 = 106,1; Indice giugno 2014 = 105,7					
Giugno 2014 =	393,03	X	105,7	:	106,1
				=	€ 391,55
Indice giugno 2014 = 105,7; Indice giugno 2015 = 106,0					
Giugno 2015 =	391,55	X	106	:	105,7
				=	€ 392,66
Indice giugno 2015 = 106,0; Indice giugno 2016 = 106,7					
Giugno 2016 =	392,66	X	106,7	:	106
				=	€ 395,26
Indice giugno 2016 = 106,7; Indice giugno 2017 = 107,2					
Giugno 2017 =	395,26	X	107,2	:	106,7
				=	€ 397,11
Coefficiente di raccordo tra base 2015 e base 2010 = 1,064 Indice giugno 2017 = 107,2; Indice giugno 2018 = 101,7					
Giugno 2018 =	397,11	X	101,7	:	107,2
				X	1,064
				=	€ 400,85
Indice giugno 2018 = 101,7; Indice giugno 2019 = 102,6					
Giugno 2019 =	400,85	X	102,6	:	101,7
				=	€ 404,39

**Costo di costruzione aggiornato in base
all'indice ISTAT da assumere per il 2020**

€/mq. 404,39